

Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11

Recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria. (20G00029) (GU Serie Generale n.60 del 08-03-2020)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/origina?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20G00029&elenco30giorni=false

Sommario:

1. Periodo di Vigenza.
2. Eccezioni al rinvio d'ufficio.
3. Misure organizzative.
4. Preclusioni, decadenze e prescrizioni.
5. Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.

1. Periodo di Vigenza.

Il d.l. 8 marzo 2020, n.11 introduce, con efficacia immediata, un “**periodo cuscinetto**” in cui, da **lunedì 9 marzo a domenica 22 marzo 2020**, salve le eccezioni previste dallo stesso d.l.:

- le udienze dei procedimenti **civili, penali, tributari, e militari** pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d'Italia sono **rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020** e, per l'effetto, non saranno tenute;
- sono **sospesi i termini per il compimento di ogni atto dei procedimenti rinviati**, ferme le eccezioni richiamate dal d.l.; ove il decorso abbia inizio **durante** il periodo di sospensione, l'inizio medesimo è **differito** alla fine di detto periodo.

Inoltre, è stabilito che:

- gli atti introduttivi dei giudizi, nei procedimenti civili e di volontaria giurisdizione, **fino al 31 maggio 2020**, debbono essere depositati esclusivamente mediante **modalità telematiche** (Ciò vale per gli uffici che hanno la disponibilità del deposito telematico, e quindi non anche per i giudizi pendenti in Cassazione, o di fronte al Giudice di pace).

- Le **udienze pubbliche e camerali** dei procedimenti pendenti presso gli uffici della **giustizia amministrativa** sono rinviate d'ufficio a data **successiva al 22 marzo 2020**. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi, su richiesta anche di una sola delle parti, con il rito di cui all'articolo 56 del codice del processo amministrativo e la relativa trattazione collegiale e' fissata in data immediatamente **successiva al 22 marzo 2020**.
- Nei **giudizi amministrativi, fino al 31 maggio 2020**, in deroga alle norme del cpa, **tutte le controversie fissate per la trattazione** (sia in udienza camerale che pubblica), sono decise allo **stato degli atti**. A meno che una delle parti chieda la discussione con istanza da notificare alle altre parti costituite e depositare almeno due giorni liberi prima della data di udienza. I difensori sono da considerarsi presenti a tutti gli effetti, anche se l'udienza non è stata richiesta.
- Le disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (**sospensione dei termini processuali**) si applicano **dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 22 marzo 2020**.
- per tutte le **attività giurisdizionali, inquirenti, consultive** e di **controllo** intestate alla **Corte dei Conti**, i **termini che cadono dall'8 marzo al 31 maggio 2020** sono **sospesi** e riprendono a decorrere **dal primo giugno 2020**

2. Eccezioni al rinvio d'ufficio.

Saranno **normalmente tenute**:

- udienze nelle cause di **competenza del tribunale per i minorenni** relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- nei **procedimenti cautelari** aventi ad oggetto la tutela di **diritti fondamentali della persona**;
- nei procedimenti per l'adozione **di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione** nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione

di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

- nei procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (**relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale**);
- nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n.194 (**interruzione volontaria di gravidanza da parte di minori e interdette**);
- nei procedimenti per l'adozione di **ordini di protezione contro gli abusi familiari**;
- nei procedimenti di **convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea**;
- nei procedimenti di cui **all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile** e, in genere, in tutti i procedimenti la cui **ritardata trattazione** può produrre **grave pregiudizio alle parti**. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
- udienze di **convalida dell'arresto o del fermo**, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione **scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale**, udienze nei procedimenti in cui sono state **richieste o applicate misure di sicurezza detentive** e, quando i **detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda**, altresì le seguenti:
 - a) udienze nei procedimenti a carico di **persone detenute**, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
 - b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate **misure cautelari o di sicurezza**;
 - c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di **misure di prevenzione** o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
 - d) udienze nei procedimenti a carico di **imputati minorenni**;
- udienze nei procedimenti che presentano **carattere di urgenza**, per la necessità di assumere **prove indifferibili**, nei casi di cui **all'articolo 392 del codice di procedura penale**. La

dichiarazione di urgenza e' fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

3. Misure organizzative.

A decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale adottano le **misure organizzative**, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, **necessarie** per consentire il **rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie**.

A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 maggio 2020, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di ispettiva competenza, le **misure organizzative**, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, **necessarie** per consentire il **rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie**.

A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 maggio 2020 i vertici degli uffici territoriali e centrali della **Corte dei Conti**, sentita l'autorità sanitaria regionale e, per le attività giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, adottano le **misure organizzative**, anche relative alla trattazione degli affari, **necessarie** per consentire il **rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie**.

Le misure che possono essere adottate comprendono la **limitazione** o la **chiusura dell'accesso al pubblico**, tranne che per le attività urgenti, anche in deroga alle norme ordinarie; la regolamentazione dell'**accesso ai servizi** anche in via **telefonica** o **telematica**.

Relativamente alle **udienze**, è prevista la **possibilità** di:

- adottare **linee guida** vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

- celebrare a **porte chiuse** le udienze pubbliche civili e penali; svolgere mediante **collegamenti da remoto** le udienze civili che richiedono la presenza dei soli avvocati o delle parti, fermi restando il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, e previa comunicazione ai difensori ed al PM (ove questi debba partecipare); i collegamenti saranno individuati e regolati da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;
- **rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020** (restano in vigore le eccezioni viste al paragrafo 2);
- tenere le udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori mediante lo **scambio** e il **deposito telematico di note recanti le sole istanze e conclusioni**, con successiva **adozione fuoriudienza** del provvedimento da parte del giudice

4. Preclusioni, decadenze e prescrizioni.

Il Decreto-Legge 8 marzo 2020, n. 11 prevede una **clausola generale** valevole per i **procedimenti civili e penali** volta ad **evitare che, per l'effetto dei provvedimenti organizzativi richiamati, possano prodursi preclusioni, decadenze e prescrizioni.**

- nel periodo di efficacia di tali provvedimenti, ove gli stessi precludano la presentazione della domanda giudiziale, è **sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse.**
- In particolare sono **sospesi** nei **procedimenti penali**, il corso della **prescrizione** e i termini di cui agli artt. 303 (**termini di durata massima della custodia cautelare**), 309, comma 9 (**riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive**), 311, commi 5 e 5bis (**termini per la decisione in Cassazione delle impugnazioni relative alle ordinanze recanti misure coercitive**), 324, comma 7 (**riesame di provvedimenti di sequestro**) nonché i termini di cui agli artt. 24, comma 2 (**limiti temporali dell'efficacia del sequestro di beni**), e 27, comma 6 (**stessi limiti, in caso di appello**) del d. lgsl. n. 159/2011.
- In ogni caso la **sospensione** opera per il tempo in cui il **procedimento è rinviato**, e comunque non oltre il 31 maggio 2020.

5. Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.

- nei **procedimenti rinviati** a seguito dell'adozione delle misure organizzative descritte, **non si tiene conto del periodo intercorrente tra le date del provvedimento di rinvio e la data della nuova udienza ai fini del computo del periodo utile per la maturazione del diritto all'equa riparazione**, sino al **limite massimo di tre mesi successivi al 31 maggio 2020**;
- nei **procedimenti avviati dinanzi al giudice amministrativo**, ai fini del raggiungimento del **periodo utile per la maturazione del diritto all'equa riparazione non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legge e il 31 maggio 2020**.